

ritardo posto in essere, nonché per il caso di adozione di ogni singolo atto e/o comportamento ulteriormente elusivo ed ostativo alla realizzazione della pretesa sostanziale (il c.d. bene della vita) dell'odierno ricorrente".

II. Osservazioni dell'Ufficio Studi.

Il ricorso proposto dal dott. Forciniti è inammissibile e/o infondato, per le ragioni di seguito illustrate, sicché si ritiene opportuno che il Consiglio si costituisca in giudizio, per chiederne la declaratoria di rigetto.

II.1. L'infondatezza del ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché il dott. Forciniti ha azionato il giudizio di ottemperanza senza attendere i tempi minimi di cui il Consiglio Superiore necessita per le proprie determinazioni.

Ed infatti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4485/2026 è stata pubblicata in data 4 giugno 2026 e notificata in data 18 giugno 2026, mentre il presente ricorso per ottemperanza risulta notificato in data 15 luglio 2026.

Risulta, pertanto, impossibile calendarizzare la seduta di Commissione e la successiva seduta di Plenum entro un tempo inferiore ai 30 giorni, tenuto conto che in tale asse temporale si sono tenute solamente 12 sedute di Commissione e 4 sedute di Plenum, tutte aventi ordini del giorno già definiti da tempo.

Pertanto, va contestata del tutto l'affermazione di controparte secondo la quale sia decorso un lasso di tempo fra la pubblicazione e comunicazione della sentenza e la notifica del ricorso per ottemperanza tale da indurre all'accoglimento del presente ricorso.

Alla luce di tale considerazione, anche il dedotto pregiudizio conseguente all'inerzia risulta destituito di fondamento giuridico, come del pari **infondata è la pretesa di condanna alle spese basata su un'evocata ma, come illustrato *supra*, del tutto inesistente inerzia dell'Organo di autogoverno. >>**

In ragione di tutto quanto esposto, il ricorso proposto dal dott. Massimo Forciniti deve ritenersi manifestamente infondato.

Pertanto, appare opportuno che il Consiglio si costituisca in giudizio per chiedere la declaratoria di rigetto del ricorso, con eventuale richiesta di condanna del ricorrente al pagamento, oltre che delle spese di lite, di una somma equitativamente determinata ex art. 26,

comma 1, secondo periodo, del c.p.a., tenuto conto della manifesta infondatezza del sopra riportato motivo.

Per tali motivi,

delibera

di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi in giudizio per chiedere la declaratoria di rigetto del ricorso, con eventuale richiesta di condanna del ricorrente al pagamento, oltre che delle spese di lite, di una somma equitativamente determinata ex art. 26, comma 1, secondo periodo, del c.p.a., tenuto conto della manifesta infondatezza del sopra riportato motivo, dandone comunicazione al Ministro della Giustizia.

SESTA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO



INDICE

PARERI E PROPOSTE.....1

1) - 9/PP/2024 - Consiglieri Edoardo Cilenti, Bernadette Nicotra, Roberto D'Auria, Genantonio Chiarelli, Paola D'Ovidio, Andrea Mirenda, Antonello Cosentino, Maurizio Carbone, Tullio Morello, Marco Bisogni, Roberto Fontana, Maria Vittoria Marchianò, Maria Luisa Mazzola, Michele Papa, Roberto Romboli, Domenica Miele, Michele Forziati, Antonino Laganà, Marcello Basilico, Mariafrancesca Abenavoli, Eligio Paolini e Dario Scaletta - richiesta di apertura di una pratica avente ad oggetto 'Questione relativa all'annunciata introduzione - col decreto attuativo della riforma dell'ordinamento giudiziario - della verifica dell'idoneità psicoattitudinale di coloro che abbiano superato le prove scritte e orali del concorso in magistratura'. (Nota pervenuta in data 25 marzo 2024 Prot. Atti Int. 145/2024) Consigliere Ernesto Carbone - richiesta di apertura di una pratica avente ad oggetto: 'Questione relativa all'annunciata introduzione - col decreto attuativo della riforma dell'ordinamento giudiziario - della verifica dell'idoneità psicoattitudinale di coloro che abbiano superato le prove scritte e orali del concorso in magistratura'. (Nota pervenuta in data 25 marzo 2024 Prot. Atti Int. 146/2024) Consiglieri Claudia Eccher, Isabella Bertolini, Felice Giuffrè, Rosanna Natoli, Daniela Bianchini e Enrico Aimi - richiesta di apertura di una pratica avente ad oggetto: 'Utilizzo di test psico-attitudinali per l'accesso in magistratura'. (Nota pervenuta in data 27 marzo 2024 Prot. Atti Int. 152/2024) Lettera aperta sottoscritta da 414 magistrati ai componenti del CSM sull'introduzione dei test psicoattitudinali di accesso alla magistratura - decreto legislativo 44/2024. (nota pervenuta in data 13 maggio 2024 - prot. 20824/2024) (Vi è riunita la pratica n. 19/PP/2024) (relatore Consigliere PORENA, Consigliere LAGANA')1



*Approvato
con emendamento*

PARERI E PROPOSTE

1) - **9/PP/2024** - Consiglieri Edoardo Cilenti, Bernadette Nicotra, Roberto D'Auria, Genantonio Chiarelli, Paola D'Ovidio, Andrea Mirenda, Antonello Cosentino, Maurizio Carbone, Tullio Morello, Marco Bisogni, Roberto Fontana, Maria Vittoria Marchianò, Maria Luisa Mazzola, Michele Papa, Roberto Romboli, Domenica Miele, Michele Forziati, Antonino Laganà, Marcello Basilico, Mariafrancesca Abenavoli, Eligio Paolini e Dario Scaletta - richiesta di apertura di una pratica avente ad oggetto 'Questione relativa all'annunciata introduzione - col decreto attuativo della riforma dell'ordinamento giudiziario - della verifica dell'idoneità psicoattitudinale di coloro che abbiano superato le prove scritte e orali del concorso in magistratura'. (Nota pervenuta in data 25 marzo 2024 Prot. Atti Int. 145/2024)

Consigliere Ernesto Carbone - richiesta di apertura di una pratica avente ad oggetto: 'Questione relativa all'annunciata introduzione - col decreto attuativo della riforma dell'ordinamento giudiziario - della verifica dell'idoneità psicoattitudinale di coloro che abbiano superato le prove scritte e orali del concorso in magistratura'. (Nota pervenuta in data 25 marzo 2024 Prot. Atti Int. 146/2024)

Consiglieri Claudia Eccher, Isabella Bertolini, Felice Giuffrè, Rosanna Natoli, Daniela Bianchini e Enrico Aimi - richiesta di apertura di una pratica avente ad oggetto: 'Utilizzo di test psicoattitudinali per l'accesso in magistratura'. (Nota pervenuta in data 27 marzo 2024 Prot. Atti Int. 152/2024)

Lettera aperta sottoscritta da 414 magistrati ai componenti del CSM sull'introduzione dei test psicoattitudinali di accesso alla magistratura - decreto legislativo 44/2024.

(nota pervenuta in data 13 maggio 2024 - prot. 20824/2024)

(Vi è riunita la pratica n. 19/PP/2024)

(relatore Consigliere PORENA, Consigliere LAGANA')

La Commissione, all'unanimità, propone al *Plenum* di adottare la seguente delibera:

Il Consiglio,

visti gli atti di cui al fascicolo 9/PP/2024,

OSSERVA

1. Premessa

Con d.lgs. n. 44/24, mediante modifica dell'art. 1, d.lgs. n. 160/06¹, è stata introdotta dal Legislatore, nell'ambito delle prove (scritte e orali) previste per l'accesso alla magistratura ordinaria, una specifica valutazione dell'idoneità psicoattitudinale alle funzioni giurisdizionali.

¹ Art. 1, d.lgs. n. 160/06, come modificato dall'art. 5, d.lgs. n. 44/24

(Concorso per magistrato ordinario)

1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione dello stanziamento deliberato, può essere attivata la procedura di reclutamento.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e diritto della crisi e dell'insolvenza;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto dell'Unione europea;
- i) diritto internazionale pubblico e privato;
- l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
- m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco;

m-bis) colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta e una valutazione di idoneità psico-attitudinale, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza nel colloquio sulla lingua straniera o nel colloquio psico-attitudinale è motivata con la sola formula "non idoneo".

5-bis. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento del colloquio psico-attitudinale di cui al comma 4, lettera m-bis), sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura, per le medesime finalità, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo nominato ai sensi del comma 6, si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psico-attitudinale.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice, su proposta del Consiglio universitario nazionale, docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale e **docenti universitari titolari di insegnamenti nelle materie psicologiche. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative, rispettivamente, alla lingua straniera della quale sono docenti e al colloquio psico-attitudinale.**

In particolare, il menzionato decreto legislativo prevede che:

- a) il Consiglio Superiore della Magistratura proceda all'individuazione delle "condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria", la cui insussistenza nei partecipanti al concorso in magistratura formi oggetto di accertamento mediante un colloquio psicoattitudinale (art. 1, comma 4, lett. m-bis, d.lgs. n. 160/06 novellato).
- b) detto colloquio psicoattitudinale venga diretto dal Presidente della commissione (o sottocommissione) esaminatrice, il quale procede alla prova orale, con l'ausilio di un esperto psicologo (art. 1, comma 5-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 160/06 novellato);
- c) il suddetto esperto psicologo venga nominato quale componente della commissione esaminatrice - ai cui lavori partecipa in soprannumero, limitatamente alle prove orali - su proposta del Consiglio universitario nazionale, tra i docenti universitari titolari di insegnamenti nelle materie psicologiche (art. 1, comma 6, d.lgs. n. 160/06 novellato);
- d) la valutazione (anche) dell'idoneità psico-attitudinale sia rimessa alla commissione (o sottocommissione) esaminatrice che procede alla prova orale (art. 1, comma 5-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 160/06 novellato);
- e) ai fini dello svolgimento del suddetto colloquio psico-attitudinale, i candidati ammessi alla prova orale (dunque, terminata la valutazione degli elaborati scritti) sostengano test psicoattitudinali che devono essere individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura *"nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicomетria"*.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 44/24, le modifiche dell'art. 1, d.lgs. n. 160/06, si applicano ai concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025.

Il Legislatore delegato, dunque, assegna al Consiglio Superiore della Magistratura l'individuazione dei test da effettuare prima della prova orale, *"nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicomетria"*.

È, inoltre, assegnata, come visto, al Consiglio Superiore l'individuazione, con propria delibera, delle condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria.

Orbene, con delibera plenaria del 5 novembre 2025, questo Consiglio autorizzava la sesta commissione ad elaborare i test psicoattitudinali da sottoporre alla successiva approvazione

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che

la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

dell'assemblea plenaria, avvalendosi della collaborazione di n. 4 esperti, scelti tra quelli preventivamente auditi dalla commissione stessa.

E' evidente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che punto di partenza, per la futura elaborazione dei test, è proprio l'individuazione di quelle condizioni di inidoneità a cui il legislatore fa riferimento e all'accertamento delle quali i test dovranno essere finalizzati.

Scopo della presente delibera è, dunque, quello di determinare le predette condizioni di inidoneità.

2. L'accertamento psicoattitudinale nella elaborazione della giurisprudenza amministrativa

Per quel che in questa sede rileva appare opportuna una breve ricognizione di principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa proprio in materia di test psicoattitudinali.

2.1 Natura e funzione dell'accertamento psicoattitudinale

La qualificazione dell'accertamento psicoattitudinale si colloca, secondo l'elaborazione della giurisprudenza amministrativa, nell'ambito della discrezionalità tecnica, pur presentando profili che lo avvicinano agli accertamenti medico-legali.

In particolare, l'attività delle commissioni in sede di accertamento psicoattitudinale si articola in due momenti:

- uno ricognitivo, consistente nell'acquisizione dei dati (esiti dei test, osservazioni comportamentali, elementi emersi nel colloquio²);
- uno valutativo, consistente nella sintesi tecnico-professionale degli elementi raccolti, finalizzata all'espressione del giudizio di idoneità.

Tali momenti risultano tra loro inscindibilmente connessi, al punto che, in concreto, non è sempre possibile distinguere nettamente la fase descrittiva da quella valutativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3478/2013).

Ne deriva che l'accertamento in parola non può essere qualificato né come attività meramente vincolata (in quanto non si limita alla verifica di parametri oggettivi predeterminati),

² In particolare, il **colloquio-intervista** rappresenta lo strumento di controllo e di verifica dei dati risultanti dai **test** svolti dal singolo candidato, per poter acquisire tutte le informazioni (utili per una valutazione complessiva del suo profilo psicoattitudinale) desumibili al meglio proprio da una relazione interpersonale, la quale dà modo al candidato di esporre le proprie caratteristiche personali (in tal senso vedi Cons Stato, [Sez. IV, 2012 n. 1763](#) in tema di procedure di arruolamento nelle forze armate).

né come discrezionalità amministrativa pura, bensì come giudizio tecnico complesso, fondato su regole scientifiche e metodologiche ma caratterizzato da un inevitabile margine valutativo.

Le valutazioni espresse in tale ambito costituiscono dunque espressione di discrezionalità tecnica ed impingono il merito dell'azione amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 5612/2019; Cons. Stato, sez. VII, n. 579/2024).

Sotto il profilo funzionale poi, l'accertamento psicoattitudinale, sebbene riconducibile alla categoria degli accertamenti medico-legali (Cons. Stato, sez. IV, n. 3478/2013) se ne distingue per la finalità, essendo diretto non all'individuazione di patologie o alla formulazione di diagnosi, ma alla verifica della idoneità funzionale del candidato rispetto allo specifico ruolo da ricoprire (Cons. Stato, sez. II, n. 4121/2022), ossia all'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dell'attitudine all'espletamento dei compiti propri della qualifica per la quale concorre, avuto riguardo a profili come la personalità, il controllo degli impulsi, l'equilibrio, la fermezza, l'autostima, la capacità di espressione e la percezione del proprio ruolo e dei propri doveri (Cons. Stato, sez. II, n. 5612/2019).

Il predetto distinguo assume peraltro rilievo centrale alla luce del quadro normativo di riferimento, che - come emerge dall'art. 1 del d.lgs. n. 160 del 2006 - configura il colloquio psicoattitudinale come strumento volto ad accertare l'assenza di condizioni di inidoneità, non a diagnosticare condizioni patologiche.

L'accertamento in esame si caratterizza, inoltre, per:

- la sua natura sintetica e globale, in quanto il giudizio finale non deriva da un automatismo tra singoli indicatori e risultato, ma da una valutazione complessiva del profilo psico-attitudinale del candidato;
- la sua contestualità, essendo strettamente legato alle concrete modalità di svolgimento della prova e all'interazione con la commissione;
- la sua funzionalizzazione al ruolo, in quanto i parametri valutativi sono definiti in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione procedente.

In tale prospettiva, anche l'utilizzo di strumenti standardizzati (test psicometrici) non elide la natura discrezionale dell'accertamento: i test costituiscono infatti strumenti di supporto alla decisione, i cui esiti devono essere interpretati e integrati nell'ambito di un giudizio complessivo (Cons. Stato, sez. VII, n. 579/2024).

Ne consegue che la commissione conserva un ruolo centrale nella valutazione, mentre l'esperto psicologo svolge funzione di mero ausilio e supporto tecnico³.

Un altro elemento qualificante è rappresentato dalla incidenza di regole tecnico-scientifiche, le quali delimitano l'ambito della discrezionalità, senza tuttavia eliminarla: il giudizio psico-attitudinale deve essere infatti coerente con i canoni della psicomетria e con le metodologie proprie della disciplina, ma resta comunque espressione di una valutazione professionale non interamente predeterminata.

Da tali premesse discendono rilevanti conseguenze sistematiche:

- la riconduzione dell'accertamento alla discrezionalità tecnica giustifica i limiti del sindacato giurisdizionale;
- la natura non vincolata del giudizio esclude la configurabilità di diritti soggettivi all'esito favorevole della valutazione;
- la struttura complessa e sintetica dell'accertamento impedisce una sua frammentazione in singoli elementi autonomamente contestabili.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'accertamento psicoattitudinale deve essere qualificato come giudizio tecnico-discrezionale unitario, a base scientifica ma non automatizzabile, finalizzato alla verifica dell'idoneità funzionale del candidato, la cui peculiarità giustifica, in

³ Il ruolo dell'esperto psicologo nell'ambito dell'accertamento psicoattitudinale trova infatti il proprio fondamento nell'art. 1 del d.lgs. n. 160 del 2006, che ne prevede la partecipazione ai lavori della commissione esaminatrice, limitatamente allo svolgimento del colloquio psicoattitudinale.

In particolare, l'esperto:

- è nominato quale componente "in soprannumero" della commissione;
- interviene esclusivamente in relazione alla prova psicoattitudinale;
- coadiuva la commissione nello svolgimento del colloquio.

Il legislatore chiarisce altresì che il colloquio è "diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo", mentre la valutazione finale dell'idoneità resta rimessa alla commissione o sottocommissione competente.

Da tali disposizioni emerge che l'esperto psicologo svolge una funzione ausiliaria e tecnica, inserita all'interno del procedimento valutativo, ma non sostitutiva del potere decisionale della commissione.

La giurisprudenza, nel qualificare l'accertamento psicoattitudinale come espressione di discrezionalità tecnica della commissione, implicitamente conferma tale assetto: il giudizio finale è imputabile all'organo collegiale e non al singolo esperto, il quale contribuisce alla formazione del convincimento attraverso competenze specialistiche (Cons. Stato, n. 3478/2013; n. 579/2024).

In tale prospettiva, l'apporto dell'esperto si colloca:

- nella fase di somministrazione e interpretazione dei test, in coerenza con gli standard della psicomетria richiamati dal legislatore;
- nella conduzione o supporto al colloquio, con particolare riguardo alla lettura dei comportamenti e delle risposte del candidato;
- nella messa a disposizione della commissione di elementi tecnici utili alla valutazione complessiva.

Resta tuttavia ferma la centralità della commissione, cui compete la sintesi valutativa finale, l'espressione del giudizio di idoneità o non idoneità e la responsabilità del provvedimento conclusivo.

La funzione dell'esperto psicologo si configura, pertanto, come strumentale all'esercizio della discrezionalità tecnica della commissione, senza tuttavia incidere sulla titolarità del potere valutativo, che permane in capo alla stessa.

modo coerente, sia l'ampiezza del potere valutativo dell'amministrazione, sia i limiti del controllo giurisdizionale.

2.2 Temporalità dell'accertamento psicoattitudinale

Appare opportuno rilevare, sempre per quel che in questa sede più rileva, che la giurisprudenza amministrativa attribuisce rilievo decisivo al profilo temporale dell'accertamento psicoattitudinale, qualificandolo come valutazione necessariamente ancorata al momento in cui essa viene effettuata nell'ambito della procedura concorsuale.

In tale prospettiva, l'idoneità psicoattitudinale è concepita come condizione attuale, e non come qualità immutabile del soggetto: l'accertamento è diretto a verificare se, nel momento della selezione, il candidato presenti caratteristiche compatibili con l'esercizio delle specifiche funzioni cui aspira.

Coerentemente con tale impostazione, la giurisprudenza ha affermato che:

- il giudizio attitudinale costituisce una “*fotografia*” della situazione psico-funzionale del candidato al tempo dell'esame, non suscettibile di essere retrodatata o proiettata in via prognostica su momenti diversi;

- eventuali evoluzioni successive (in senso migliorativo o peggiorativo) della condizione personale del candidato restano, di regola, irrilevanti ai fini della legittimità del giudizio reso in sede concorsuale;

- elementi pregressi, non emergenti al momento dell'accertamento, non possono essere inoltre valorizzati ex post per contestare l'esito della valutazione ⁴.

Dalle considerazioni espresse discendono due corollari di particolare rilievo nella prospettiva della presente delibera: il primo, è che le “situazioni” rilevanti ai fini della declaratoria di non idoneità dovranno essere configurate in termini tali da consentire una verifica attuale e contestuale, evitando formulazioni che presuppongano giudizi meramente prognostici o sganciati dall'osservazione diretta del candidato nell'ambito del procedimento selettivo; il secondo è che l'accertamento psico-attitudinale presenta un carattere di tendenziale non ripetibilità, quale corollario della sua natura tecnico-discrezionale, unitaria e contestuale,

⁴ Vedi, ex multis, CdS Sez. IV, **Sentenza n. 3949 del 05/07/2012**: “Gli accertamenti sanitari rilevanti ai fini del giudizio sulla idoneità psico-attitudinale del candidato aspirante all'arruolamento nelle forze armate sono unicamente quelli svolti al momento della verifica da parte della Commissione medica (o in sede di revisione), **non potendosi prendere in considerazione esiti di verifiche che risalendo a periodi pregressi, non possono oggettivamente fornire alcuna certezza, considerato che le qualità psico-attitudinali sono "naturalmente" suscettibili di modificazioni connesse e commisurate al progredire del tempo. Infatti il conseguimento dell'idoneità in precedente selezione non determina ex se l'acquisizione della stessa per i successivi concorsi, risultando inutilizzabile per contrastare la legittimità degli accertamenti in essi compiuti**”.

giacché eventuali valutazioni successive, anche se fondate su strumenti analoghi, non possono considerarsi equivalenti a quella resa in sede concorsuale, in quanto effettuate in un diverso contesto procedimentale e con differenti condizioni di osservazione

2.3. Modalità di accertamento delle condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria.

In definitiva le condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria dovranno essere accertate all'esito di un percorso che inizia con la somministrazione test, si sviluppa nel colloquio diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo e si conclude con una sintesi valutativa operata dall'intera commissione (o sottocommissione) esaminatrice.

Sarà dunque necessaria, per un verso, un'adeguata documentazione delle risposte ai test e dello svolgimento del colloquio e, per altro verso, una motivazione del giudizio sintetico ("idoneo/non idoneo") sufficientemente articolata per permettere la ricostruzione ex post dell'iter logico seguito, *"tramite allegazione dei fogli di risposta, dei risultati dei test e la scheda profilo individuale con il giudizio della commissione...ai fini dell'eventuale successivo sindacato estrinseco, a cui è chiamato il Giudice amministrativo, sulla non manifesta irragionevolezza e abnormità del giudizio tecnico discrezionale della Commissione"* (così Cds., II Sez., 2021 n. 8581).

3. Le condizioni di inidoneità

Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è possibile procedere alla concreta individuazione delle condizioni di inidoneità.

I numerosi incontri che la sesta commissione ha fissato con gli esperti nominati, ai fini di addivenire alla elaborazione dei test, hanno, allo stato, consentito, anche attraverso interviste effettuate dagli esperti stessi a magistrati, con esperienza in differenti funzioni e gradi della giurisdizione, di individuare le caratteristiche psicologiche ritenute rilevanti, in positivo e in negativo, per svolgere efficacemente la funzione di magistrato.

In particolare, i requisiti psicoattitudinali essenziali sono stati organizzati in cinque aree:

1. Cognitiva; 2. Emotiva; 3. Relazionale; 4. Etico – valoriale; 5. Organizzativa.

Sul punto si impongono due considerazioni: a) il tenore letterale delle disposizioni di

legge sopra citate, come visto, richiede che siano solo determinate le condizioni di inidoneità e non già che siano apprezzate e graduate, in positivo, le attitudini psicologiche all'esercizio della funzione giudiziaria; si potrà configurare come condizione di inidoneità una carenza grave e generalizzata dei requisiti sopra indicati; b) i test costituiranno uno strumento da impiegare nel successivo colloquio orale all'esito del quale sarà formulata l'eventuale, complessiva, valutazione di inidoneità.

In tale ottica si comprende come i test, che dovranno successivamente essere elaborati, debbano essere esclusivamente tesi a intercettare le potenziali, invero residuali, condizioni di inidoneità intese come grave carenza delle capacità e caratteristiche psico-attitudinali individuate nel profilo.

La sesta commissione, pertanto, supportata dai già citati esperti, ha individuato le condizioni di inidoneità per ciascuna delle aree a cui, come sopra visto, si ritiene debbano ricondursi i requisiti psicoattitudinali degli aspiranti magistrati.

Di seguito si illustreranno, dunque, le specifiche aree psico-attitudinali e le capacità e caratteristiche ad esse riconducibili, la cui grave carenza può tradursi in comportamenti non funzionali a un adeguato esercizio della funzione giudiziaria e costituisce, pertanto, un elemento rilevante ai fini della valutazione dell'inidoneità, da approfondire e verificare nell'ambito del colloquio.

4. Area cognitiva

L'area cognitiva riguarda le capacità di elaborazione, interpretazione e valutazione delle informazioni che consentono di comprendere situazioni complesse, formulare giudizi fondati e assumere decisioni coerenti sulla base delle evidenze disponibili.

Tale area comprende i processi cognitivi coinvolti nell'analisi dei problemi, nel ragionamento, nella costruzione e verifica delle inferenze e nella selezione delle soluzioni più appropriate in contesti caratterizzati da complessità e incertezza.

A tale area si possono ricondurre i seguenti requisiti psicoattitudinali: ragionamento analitico; pensiero critico- inferenziale; presa di decisione e problem solving.

4.1 Il ragionamento analitico

Il ragionamento analitico è la capacità di scomporre situazioni e problemi complessi nei loro elementi costitutivi, identificando relazioni significative tra fatti, dati e informazioni

disponibili. Comprende l'abilità di distinguere gli aspetti rilevanti da quelli accessori, riconoscere schemi e connessioni, integrare informazioni provenienti da fonti diverse e ricondurle a una rappresentazione coerente del problema. Include precisione nell'elaborazione delle informazioni, attenzione ai dettagli e capacità di sintesi.

4.2 Il pensiero critico-inferenziale

Il pensiero critico-inferenziale è la capacità di costruire, valutare e rivedere inferenze sulla base delle informazioni disponibili. Comprende l'abilità di trarre conclusioni logicamente fondate a partire da dati, fatti ed evidenze (ragionamento logico-inferenziale), nonché la capacità di sottoporre tali conclusioni a verifica critica mediante l'esame di ipotesi alternative, possibili obiezioni ed elementi disconfermanti. Include apertura cognitiva, ragionamento controfattuale, disponibilità a modificare il proprio orientamento di giudizio alla luce di nuove evidenze e consapevolezza dei limiti delle proprie inferenze.

4.3 Presa di decisione e problem solving.

Presa di decisione e problem solving rappresenta la capacità di individuare, analizzare e affrontare problemi attraverso la valutazione delle informazioni disponibili, delle possibili alternative e delle relative conseguenze. Comprende la capacità di assumere decisioni motivate e tempestive, anche in condizioni di incertezza, incompletezza informativa o pressione temporale, bilanciando accuratezza, efficacia e tempestività dell'azione. Include inoltre la capacità di definire priorità, valutare rischi e opportunità e individuare soluzioni appropriate rispetto agli obiettivi e ai vincoli del contesto.

4.4 Condizioni di inidoneità relative all'area cognitiva

Da quanto sopra esposto è possibile enucleare le condizioni di inidoneità relative all'area cognitiva in termini di **grave carenza nelle attitudini relative al ragionamento analitico, al pensiero critico-inferenziale, alla presa di decisione e al problem solving.**

5. Area emotiva

L'area emotiva riguarda i processi di riconoscimento, regolazione e gestione delle emozioni che consentono di mantenere equilibrio, lucidità e adeguatezza comportamentale

anche in situazioni caratterizzate da elevata pressione, conflitto o coinvolgimento emotivo. Tali dimensioni contribuiscono alla stabilità del funzionamento individuale, alla qualità del giudizio e alla capacità di esercitare il ruolo in modo coerente e controllato anche in presenza di fattori stressogeni.

A tale area si possono ricondurre i seguenti requisiti psicoattitudinali: equilibrio emotivo; gestione dello stress; autocontrollo.

5.1 L'equilibrio emotivo

L'equilibrio emotivo è la capacità di mantenere equilibrio e stabilità emotiva attraverso un'adeguata regolazione delle proprie esperienze affettive anche in presenza di eventi ad elevato impatto emotivo. Esso comprende la capacità di riconoscere, modulare e regolare le proprie risposte emotive, evitando che interferiscano con i processi cognitivi, valutativi e decisionali richiesti dalla situazione e dal ruolo.

5.2 La gestione dello stress

La gestione dello stress è la capacità di fronteggiare efficacemente richieste professionali percepite come particolarmente impegnative, preservando livelli adeguati di funzionamento cognitivo, emotivo e comportamentale; comprende la capacità di utilizzare strategie adattive per gestire condizioni di pressione, incertezza, elevata responsabilità e complessità, mantenendo efficacia e qualità del giudizio, dell'azione e della prestazione.

5.3 Autocontrollo

L'autocontrollo è la capacità di regolare impulsi, emozioni e comportamenti in funzione delle richieste del ruolo, delle norme professionali e degli obiettivi perseguiti. Comprende la capacità di inibire reazioni impulsive, mantenere un comportamento appropriato al contesto, gestire conflitti e frustrazioni e preservare equilibrio e ponderazione anche in situazioni critiche o provocatorie.